

VERBALE DI ACCORDO

In data 27 marzo 2008, in Roma, si sono incontrati la Sirti Società per Azioni, rappresentata dal dr Mario Boccardi e dal dr Lorenzo Volpe, le OO.SS.LL. di FIM-CISL, FISTEL-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL nazionali, nelle persone dei Sigg.: Giuseppe De Leo, Alfonso Coppola, Augustin Breda e Adolfo Rocchetti, assistite dalle Strutture sindacali territoriali e dal Coordinamento R.S.U..

Dopo ampia ed approfondita discussione, si è convenuto quanto segue in materia di:

DISCIPLINA TRASFERTE E TEMPI DI VIAGGIO

Tale nuova disciplina, fatti salvi i trattamenti in materia fin qui applicati in azienda, decorre dal 1°3.2008.

Le Parti, nel ribadire la natura non retributiva dell'indennità di trasferta, preliminarmente richiamano tutto quanto previsto in argomento dal vigente C.C.N.L. Metalmeccanico per l'Industria privata e installazione impianti.

A tale riguardo ribadiscono altresì, per quanto possa occorrere, i contenuti degli Accordi aziendali del 4 aprile 1985 e dell'8 maggio 2002, confermando che la indennità di trasferta prevista a tutt'oggi per i lavoratori della Sirti non ha carattere retributivo e non va computata a nessun effetto sugli istituti contrattuali e legali, salva diversa pattuizione tra le Parti.

Peraltro, le Parti confermano, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 402 del 29.7.1996, la natura non retributiva dell' indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi dal Comune di assunzione o da quello nel quale sono stati effettivamente trasferiti.

Per altro verso, qualora dovesse insorgere contenzioso giudiziale sul tema ad opera di soggetti terzi, e dovesse essere inopinatamente affermata la natura retributiva, in tutto o pro quota, della indennità di trasferta prevista, le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso in considerazione anche tale ipotesi al fine e quale presupposto del presente accordo.

Ne consegue che, in simile denegata eventualità, ai sensi dell'art. 2120 c.c. II° comma, l'indennità di trasferta, in tutto o pro quota, non entra comunque nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

Sempre nell'ipotetico contesto rammentato, le Parti dichiarano di aver tenuto presente, nell'individuare l'ammontare di trasferta, in ogni sua articolazione, la sua ipotetica incidenza sulle c.d. retribuzioni differite (ad esempio 13^a mensilità, ferie, festività, preavviso, ecc.) ed in linea di principio su ogni elemento retributivo, ricomprendendo l'incidenza stessa nell'ammontare così determinato.

Tale regolamentazione spiega i suoi effetti anche per il c.d. tempo di viaggio.

Allo stesso modo, viene confermato, si sensi dell'art. 3 della legge n. 402/1996, che i compensi per il tempo di viaggio, connessi al trattamento complessivo di trasferta, anche se corrisposti con continuità, non rientrano nella base di calcolo di tutti gli istituti di legge e/o di contratto diretti, indiretti o differiti e nel computo del trattamento di fine rapporto.

Il tempo di viaggio non potrà in alcun caso essere aggiunto alle ore di effettivo lavoro, ai fini del computo del lavoro straordinario.

Il preavviso per missioni di durata superiore a 30 giorni non deve essere inferiore a 5 giorni.

Qualora non fosse possibile rispettare tale termine, il comando deve essere preceduto da un preavviso di almeno **1 giorno** lavorativo per trasferte da 100 a 300 km e di **3 giorni** lavorativi per trasferte oltre 300 km.

In entrambi i casi il periodo di mancato preavviso darà diritto alla corresponsione di un'indennità sostitutiva rispettivamente pari a 1 giornata retribuita (**8 h**) ovvero fino ad un massimo di 3 giornate (**24 h**).

Al personale inviato in trasferta a distanza **superiore ai 300 km** per recuperare eccedenze di personale nella sede di provenienza in modo da ovviare, per quanto possibile, all'intervento della C.I.G., l'Azienda applicherà – a parità di mansione – la rotazione a cadenza quadrimestrale con altri colleghi della stessa unità produttiva.

Tale situazione verrà esaminata preventivamente in uno specifico incontro con la R.S.U. territoriale competente.

Al lavoratore che, per particolari progetti o interventi venisse inviato in trasferta a distanza **superiore ai 300 km e per un periodo inizialmente previsto di durata maggiore ai 4 mesi**, l'Azienda riconoscerà mensilmente il rimborso a piè di lista delle spese di 1 viaggio A/R e il pasto nel presupposto che rispetti la data di rientro concordata con il superiore diretto.

In generale, il personale in trasferta continua, con rimborso spese a piè di lista nei limiti del massimale giornaliero previsto, a fine settimana può optare per il rimborso spese del viaggio di A/R nei limiti della stessa spesa.

Lo schema generale della disciplina aziendale in materia di trasferte – eventualmente adeguata per meglio rispondere a specificità produttive locali tramite appositi confronti con la R.S.U. territoriale competente – è di seguito strutturato.

Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento economico forfettario o a piè di lista, risarcitorio delle spese sostenute nell'interesse dell'Azienda relative al pernottamento e ai pasti, spetta, per il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro, un compenso per raggiungere la località di esecuzione della prestazione partendo dal proprio Centro operativo dove di norma farvi ritorno dopo 8 ore giornaliere di effettiva prestazione:

- a) spetterà la normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario di lavoro;

- b) spetterà un compenso forfettario giornaliero di € 4,00 per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di destinazione, a distanze variabili fino a 60 Km dal Centro operativo di appartenenza; il compenso forfettario giornaliero passa a € 8,00 per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di assunzione a distanze variabili da 61 e 100 Km dal Centro operativo di appartenenza;
- c) spetterà un compenso pari all' 85 per cento della retribuzione per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo, per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di assunzione, a distanze variabili oltre i 100 Km dal Centro operativo di appartenenza;
- d) spetterà un compenso pari al 100 per cento della retribuzione al personale assegnatario del mezzo sociale, di cui è tenuto a guidarlo e mantenerlo ordinariamente (livello acqua, olio, freni, batteria, luci, ecc.) per le ore eccedenti il normale orario di lavoro, con esclusione di qualsiasi maggiorazione di lavoro straordinario, notturno e festivo per viaggi effettuati fuori orario di lavoro per raggiungere la località di trasferta fuori comune di assunzione, a distanze variabili oltre i 100 Km dal Centro operativo di appartenenza.

Il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro per trasferte fino a 100 Km non potrà essere complessivamente (A/R) superiore a 1 ora e 30 minuti giornalieri. Per le trasferte oltre i 100 Km, il tempo di viaggio fuori orario di lavoro non potrà essere complessivamente (A/R) superiore alle 2 ore giornaliere. In entrambi i casi, l'eventuale maggior tempo necessario per raggiungere le località di lavoro potrà essere effettuato all'interno dell'orario ordinario di lavoro.

Le spese di trasporto A/R per le località di trasferta sono a carico dell'Azienda.

I trattamenti corrisposti al personale, in relazione alla tipologia di trasferta effettuata, sono riportati nelle tabelle allegate (n. 1 dal 1° marzo 2008 e n. 2 dal 1° gennaio 2009 e n. 3 dal 1° dicembre 2011).

E' prassi aziendale intervenire con soluzioni alternative (provvedendo direttamente o con autorizzazione preventiva la spesa differenziale per il pernottamento) in caso di trasferte di brevissima durata a oltre 300 km di distanza.

Le Parti convengono infine che la presente disciplina ed il relativo trattamento economico sono significativamente distinti e complessivamente più favorevoli rispetto alle condizioni stabilite in materia dal vigente C.C.N.L. Metalmeccanico.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Sirti Società per Azioni

p. le OO.SS. FIM, FISTEL, FIOM e UILM nazionali

p. le Strutture sindacali territoriali ed
il Coordinamento R.S.U.

TRATTAMENTI DI TRASFERTA IN VIGORE DAL 1°.3.2008

Descrizione	Sigla	Trattamento	Indennità forfettaria GG	Massimale piè di lista GG*	Compenso forfettario per tempo di viaggio A/R effettuato fuori orario di lavoro
Prestazione svolta nel Comune di assunzione	TK	Unico	€ 7,50 (Ticket) 7,87 9		Data decorrenza ordine (ticket consegnati il 10 aprile riferiti a maggio 2008).
Trasferta fuori Comune di assunzione fino a 60 Km (rientro giornaliero)	MT	Unico	€ 13,00		€ 4,00
Trasferta fuori Comune di assunzione da 61 a 100 Km (rientro giornaliero)	BT	Unico	€ 13,00		€ 8,00
Trasferta fuori Comune di assunzione da 101 a 300 Km (rientro settimanale o, se precedente, a fine missione)	LT	Intero	€ 39,00	€ 65,00	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
	LR	1 pasto	€ 13,00		
	LS	2 pasti	€ 26,00		
	LM	Pasto e pernottamento	€ 26,00		
Trasferta fuori Comune di assunzione oltre 300 Km (rientro a fine missione)	LP	Pernottamento	€ 13,00	€ 65,00	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
	CT	Intero	€ 45,00		
	CR	1 pasto	€ 13,00		
	CS	2 pasti	€ 26,00		
	CM	Pasto e pernottamento	€ 32,00		
	CP	Pernottamento	€ 19,00		

Pasto meridiano = dovuto per prestazioni lavorative di almeno 4 ore

Pasto serale = dovuto in caso di non rientro o di rientro dopo le ore 21.00 (vale per tutte le fasce)

Pernottamento = in caso di impossibilità di rientro entro le ore 22.00 (vale solo per LT e CT)

*= non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi di rimborso (forfettario-piè di lista-misto) per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (la scelta tra indennità forfettaria e piè di lista è riservata al lavoratore)

TRATTAMENTI DI TRASFERTA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009

Descrizione	Sigla	Trattamento	Indennità forfettaria GG	Massimale piè di lista GG*	Compenso forfettario per tempo di viaggio A/R effettuato fuori orario di lavoro
Prestazione svolta nel Comune di assunzione	TK	Unico	€ 8,00 (Ticket) 8,50		
Trasferta fuori Comune di assunzione fino a 60 Km (rientro giornaliero)	MT	Unico	€ 13,50		€ 4,00
Trasferta fuori Comune di assunzione da 61 a 100 Km (rientro giornaliero)	BT	Unico	€ 13,50		€ 8,00
Trasferta fuori Comune di assunzione da 101 a 300 Km (rientro settimanale o, se precedente, a fine missione)	LT	Intero	€ 40,50	€ 67,00	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
	LR	1 pasto	€ 13,50		
	LS	2 pasti	€ 27,00		
	LM	Pasto e pernottamento	€ 27,00		
Trasferta fuori Comune di assunzione oltre 300 Km (rientro a fine missione)	LP	Pernottamento	€ 13,50	€ 67,00	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
	CT	Intero	€ 46,50		
	CR	1 pasto	€ 13,50		
	CS	2 pasti	€ 27,00		
	CM	Pasto e pernottamento	€ 33,00		
	CP	Pernottamento	€ 19,50		

Pasto meridiano = dovuto per prestazioni lavorative di almeno 4 ore

Pasto serale = dovuto in caso di non rientro o di rientro dopo le ore 21.00 (vale per tutte le fasce)

Pernottamento = in caso di impossibilità di rientro entro le ore 22.00 (vale solo per LT e CT)

*= non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi di rimborso (forfettario-piè di lista-misto) per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (la scelta tra indennità forfettaria e piè di lista è riservata al lavoratore)

TRATTAMENTI DI TRASFERTA IN VIGORE DAL 1°.12.2011

Descrizione	Sigla	Trattamento	Indennità forfettaria GG	Massimale piè di lista GG*	Compenso forfettario per tempo di viaggio A/R effettuato fuori orario di lavoro
Prestazione svolta nel Comune di assunzione	TK	Unico	€ 8,50 (Ticket)		
Trasferta fuori Comune di assunzione fino a 60 Km (rientro giornaliero)	MT	Unico	€ 14,00		€ 4,00
Trasferta fuori Comune di assunzione da 61 a 100 Km (rientro giornaliero)	BT	Unico	€ 14,00		€ 8,00
Trasferta fuori Comune di assunzione da 101 a 300 Km (rientro settimanale o, se precedente, a fine missione)	LT	Intero	€ 42,00	€ 68,00	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
	LR	1 pasto	€ 14,00		
	LS	2 pasti	€ 28,00		
	LM	Pasto e pernottamento	€ 28,00		
Trasferta fuori Comune di assunzione oltre 300 Km (rientro a fine missione)	LP	Pernottamento	€ 14,00	€ 68,00	Commisurato all'85% della retribuzione afferente il tempo di viaggio effettuato fuori orario di lavoro il giorno di partenza ed il giorno di rientro dalla missione
	CT	Intero	€ 48,00		
	CR	1 pasto	€ 14,00		
	CS	2 pasti	€ 28,00		
	CM	Pasto e pernottamento	€ 34,00		
	CP	Pernottamento	€ 20,00		

Pasto meridiano = dovuto per prestazioni lavorative di almeno 4 ore

Pasto serale = dovuto in caso di non rientro o di rientro dopo le ore 21.00 (vale per tutte le fasce)

Pernottamento = in caso di impossibilità di rientro entro le ore 22.00 (vale solo per LT e CT)

*= non è consentito, nell'ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi di rimborso (forfettario-piè di lista-misto) per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (la scelta tra indennità forfettaria e piè di lista è riservata al lavoratore)